



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32503** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. **66139**, reso da **CROSTA Roberto**, consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia-Rovigo Delta Lagunare per il periodo 01/01/2019-20/07/2019, depositato in data 19 giugno 2020;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, all'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025, tenutasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Chiara Grella, data per letta la relazione, l'avv. Barbara Zennari, in rappresentanza dell'Ente, e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Garlisi;

FATTO

	1. Con la relazione di deferimento n. 209/2025, il Magistrato istruttore del	
	conto n. 66139 reso dall'agente contabile Roberto Crosta, quale	
	consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni della C.C.I.A.A. di	
	Venezia-Rovigo Delta Lagunare, per il periodo 01/01/2019-20/07/2019,	
	riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:	
	- il conto, redatto in conformità al Mod. 22 del D.P.R. n. 194/1996, era stato	
	sottoscritto dall'agente contabile in data 06/08/2019, riportava il visto di	
	regolarità amministrativo-contabile reso dal Segretario Generale f.f. in data	
	27/04/2020 e risultava parificato con determinazione n. 94 del 10/06/2020	
	del Segretario Generale f.f.;	
	- il conto riportava correttamente i valori dei titoli azionari e delle	
	partecipazioni camerali (che trovavano riscontro nel Libro mastro – conto	
	delle partecipazioni in imprese controllate e collegate dello stato	
	patrimoniale-attivo-immobilizzazioni finanziarie del bilancio d'esercizio);	
	- il criterio di contabilizzazione del valore a bilancio applicato risultava	
	conforme alle disposizioni dettate dall'art. 26 del d.P.R. n. 254/2005 e al	
	relativo principio contabile ai sensi della circolare n. 3622 del 05/02/2009	
	del Ministero dello Sviluppo Economico;	
	- nel periodo considerato si era registrato un passaggio di gestione tra il	
	consegnatario uscente e il contabile subentrante ed era stato redatto il	
	relativo verbale in data 20/07/2019;	
	- non risultava depositata la relazione dell'organo di controllo interno	
	prevista dall'art. 139, comma 2, del codice di giustizia contabile (la	
	produzione, in sede istruttoria, della relazione sulle società partecipate del	
	consegnatario poteva, comunque, ritenersi idonea ad integrare	
	2	

	l'adempimento, anche se <i>ex post</i> , oltre alla relazione del Collegio dei revisori	
	dei conti al bilancio di esercizio 2019, già in atti);	
	- trattandosi di ultima gestione dell'agente contabile, il conto doveva essere	
	sottoposto alla valutazione del Collegio ai sensi dell'art. 147, comma 3, lett.	
	b), del codice di giustizia contabile.	
	2. In data 15 e 16 settembre 2025 la Camera di Commercio e l'agente	
	contabile, con due distinte memorie, chiedevano il discarico dell'agente, alla	
	luce di quanto emerso dalla relazione di deferimento che dava atto della	
	correttezza e della regolarità della gestione. Quanto all'omesso deposito	
	della relazione prevista dall'art. 139 c.g.c., segnalavano che tale	
	adempimento, rientrando nelle competenze del Collegio dei Revisori ai sensi	
	dell'art. 17, comma 6, L. n. 508/1993, doveva ritenersi integrato, come	
	riconosciuto dallo stesso Magistrato istruttore, dall'avvenuto deposito da	
	parte dell'Ente della relazione sulle società partecipate del consignatario e	
	della relazione del Collegio dei revisori al bilancio di esercizio 2019.	
	4. All'odierna udienza, presente l'agente contabile, l'avv. Zennari e il	
	Pubblico Ministero hanno concluso per il discarico dell'agente contabile e la	
	causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	In via preliminare, il Collegio osserva che sussistono i presupposti di cui	
	all'art. 147, comma 3, lett. b), del codice di giustizia contabile ai sensi del	
	quale <i>“È sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del</i>	
	<i>termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti</i>	
	<i>essenziali per l'esame della gestione, per (...) i conti relativi all'ultima</i>	
	<i>gestione degli agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a</i>	
	3	

	<i>precedenti gestioni degli stessi agenti e non occorra procedere alla</i>	
	<i>revocazione delle decisioni sui conti precedenti”.</i>	
	Trattasi, evidentemente, di adempimento di carattere sostanziale finalizzato a	
	determinare la presa d’atto formale della chiusura della gestione dell’agente	
	contabile, tanto nell’interesse dell’amministrazione (al fine di acclarare la	
	regolarità della gestione che viene a chiudersi), quanto nell’interesse dello	
	stesso agente contabile (al fine di liberarsi definitivamente e dopo la sua	
	chiusura da eventuali responsabilità connesse alla sua gestione).	
	Ciò premesso, il Collegio ritiene che vi siano i presupposti per disporre il	
	discarico dell’agente contabile, ai sensi del 149, comma 2, del codice di	
	giustizia contabile, non ravvisando irregolarità del conto rilevanti sotto il	
	profilo della corretta gestione contabile.	
	Deve ritenersi superata, come osservato dal Magistrato istruttore, anche la	
	contestazione inerente al mancato deposito, a corredo del conto, della	
	relazione prevista dall’art. 139, comma 2, del codice di giustizia contabile,	
	essendo stata prodotta, in sede istruttoria, la relazione sulle società	
	partecipate per l’anno 2019 resa dal Segretario generale f.f. dell’Ente che	
	può ritenersi idonea, per contenuti e livello di dettaglio, a integrare, seppure	
	<i>ex post</i> , l’adempimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori	
	dei conti al bilancio di esercizio 2019, già in atti.	
	Per quanto sopra, non sussistendo irregolarità addebitabili all’agente	
	contabile e risultando il conto regolare, il Collegio lo approva, con il	
	discarico dell’agente e con l’accertamento delle rimanenze finali onde	
	averne ragione nei conti successivi, demandando agli Organi responsabili	
	dell’ente locale, per il futuro, il puntuale adempimento degli obblighi di	
	4	

[illegible]